



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 629 del 03-10-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA in LOCALITA' SAN MARCO DI NORCIA, DISTINTA CATASTALMENTE AL FG. 203 PART. LLa A" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CIG : 799926417B , CUP: F52D19000080001
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018, n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... *Omissis*.

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1. n. 0388 del 26.08.2016: ~~A~~Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’~~A~~eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016~~A~~;
2. n. 0389 del 28.08.2016: ~~A~~Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’~~A~~eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016~~A~~, la quale all’Art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l’inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco di Norcia, distinta al Catasto al Fg. 203 part.III A, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l’attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 178 del 06/09/2017, relativa alla frazione di San Marco ed in particolare della Chiesa di San Giovanni Battista, con la quale si ritiene necessario di procedere a interventi di messa in sicurezza della struttura allo scopo di scongiurare il crollo;

VISTO :

- Che a tal fine si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco di Norcia;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 542 del 11/07/2018 si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, adempimenti inerenti alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per varie chiese, tra cui la Chiesa di San Giovanni Battista, all'Ing. Arch. Massimo Mariani e si approvavano le spese tecniche complessive;
- Che in data 06/09/2018, acquisita al Prot. Com.le n. 18230 in pari data, l' Ing. Arch. Massimo Mariani ha consegnato la documentazione progettuale relativa agli interventi in somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della oggetto del presente affidamento;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco, trasmettendo il Nulla-Osta n. 81 del 13/03/2019 (acquisita al Prot. Com.le n. 5595 del 15/03/2019) con un importo autorizzato di €. 220.721,51;
- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n. 542 del 11/07/2018 si provvedeva, fra l'altro, ad impegnare la quota relativa alle spese tecniche di cui al Q.T.E. sopra riportato quantificate in €. 11.771,44 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. di legge (impegno n. 648-2018);
- Che è stata rilevata l'esigenza di provvedere all'individuazione di specifiche ditte, avviando la procedura prevista ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, con i limiti di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388, art. 5, comma 3;
- Che con Determinazione dell'Area n. 475 del 05/08/2019 è stata avviata la procedura negoziata secondo le disposizioni previste dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante aggiudicazione del prezzo più basso ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito ed è stata impegnata la restante parte del Q.T.E. pari ad €. 205.785,91 per i lavori di messa in sicurezza del manufatto di cui in oggetto al Capicolo 2550/8 nel corrente esercizio finanziario, e trova copertura nell'impegno 367-2019;
- Che con Ordinanza Sindacale n.93 del 08/08/2019 si disponeva di procedere ai lavori di cui in oggetto;
- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n. 525 del 26/08/2019 si approvava il verbale di gara redatto in data 21/08/2019 e si aggiudicava l'appalto all'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in L'AQUILA (AQ) che ha offerto un ribasso del 31,582 % sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 170.978,78, ridefinendo così l'importo lavori in € 116.980,26 che, sommato all'importo dei costi della sicurezza pari ad € 4.714,31 determina un importo netto contrattuale pari ad € 121.694,57, nelle more delle verifiche di legge ai sensi dell'art. 163 comma 7 del Dlgs 50/2016;
- Che con Determinazione n. 617 del 27/09/2019 veniva disposto l'affidamento definitivo in favore dell'impresa Iannini Costruzioni s.r.l. A seguito delle verifiche effettuate con esito positivo ed approvato lo schema di contratto per la regolarizzazione dei rapporti tra l'appaltatore e la Stazione Appaltante;

ATTESO CHE:

- con nota del 27/09/2019 acquisita al protocollo Comunale nr. 19929 in data 27/09/2019, l'impresa affidataria dei lavori COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in Nucleo Industriale Bazzano Via dell'Industria snc – 67100 L'AQUILA (AQ), provvedeva a richiedere autorizzazione al subappalto per il montaggio di ponteggio a tubo e giunto in favore della ditta INSTAL PONTEGGI di Mancione Paolo con sede in Via Bovolenta n.30 – 00119 Roma (RM), C.F. : MNCPLA69D30A515N- Partita IVA: 13512311005;

- con la stessa nota trasmetteva:

- Dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta dalla Ditta Aggiudicataria in merito all'Idoneità tecnico professionale dell'Impresa Subappaltatrice ai sensi del D. Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. 106/09.
- Durc on Line relativo all'impresa INSTAL PONTEGGI di Mancone Paolo attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL E CNCE, con validità fino al 14/11/2019;
- Visura della camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia dalla quale risulta l'iscrizione dell'Impresa subappaltatrice al numero REA RM -1453143;
- La dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di provvedimenti di sospensione interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre che l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Dichiarazione di idoneità tecnico professionale;

- con successiva nota Prot. 20249 del 02/10/2019 veniva comunicato:

1. che nei confronti del subappaltatore non sussistono condizioni ostative previste dall'art.67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. O di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art 84 c.4 del medesimo decreto;
2. l'insussistenza di forme di controllo e/o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti della ditta subappaltatrice (art.105 c,18 D.Lgs. 50/2016);

- con la stessa nota si trasmetteva

il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti, con il quale:

- veniva dichiarato dall'Impresa subappaltatrice INSTAL PONTEGGI di Mancone Paolo il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per eseguire i lavori e le prestazioni oggetto del contratto;
- veniva stabilita la corresponsione in favore della ditta subappaltatrice di un prezzo presuntivo complessivo pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre iva di legge, e quindi nei limiti imposti di legge riportati nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- veniva stabilito che il pagamento del subappaltatore sarà eseguito direttamente dalla ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l. previa presentazione di regolare fattura;

con la stessa nota trasmetteva:

- Copia del rinnovo dell'iscrizione nell'anagrafe degli esecutori;
- Copia del Documento di identità del legale rappresentante della ditta in subappalto;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 per la

legittimità del subappalto;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa a carico dell'Ente;

VISTO il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali" e considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 27/09/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Federica Lanfaloni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi;
- Vista la scheda di valutazione G.T.S. n. 178 del 06/09/2017;
- Vista la Determinazione n. 542 del 11/07/2018;
- Vista la documentazione progettuale acquisita al Prot. Com.le n. 18230 del 06/09/2018;
- Visto il Nulla -Osta n.81 del 13/03/2019 con cui la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista in Località San Marco per un importo di €. 220.721,51;
- Vista la Determinazione dell'Area n. 475 del 05/08/2019;
- Vista l' Ordinanza Sindacale n.93 del 08/08/2019;
- Vista la Determinazione dell'Area n.525 del 26/08/2019;

- Vista la Determinazione n. 617 del 27/09/2019;
- Visti i documenti trasmessi all'Ente con protocollo Comunale nr. 19929 in data 27/09/2019 e Prot. 20249 del 02/10/2019 con la quale venivano trasmesso quanto previsto per l'autorizzazione al subappalto dall'Art. 105 del D. Lgs 50/2016;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

1. di prendere atto ed approvare quanto contenuto nel rapporto istruttorio;
2. di autorizzare la ditta COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in Nucleo Industriale Bazzano Via dell'Industria snc – 67100 L'AQUILA (AQ), appaltatrice dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN LOCALITA' SAN MARCO DI NORCIA”, a subappaltare alla ditta INSTALL PONTEGGI DI MANCONE PAOLO Con sede in Via Bovolenta – 00119 Roma (RM), C.F. - Partita IVA: 13512311005, le seguenti opere: *montaggio del ponteggio*;
3. che l'importo contrattuale non dovrà in alcun modo superare i limiti di legge imposti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
4. di procedere ad adeguata verifica in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 circa la ditta subappaltatrice, stabilendo sin d'ora che la presente autorizzazione al subappalto sarà revocata nel caso in cui la verifica non risulti positiva;
5. di dare atto che:
 - le modalità esecutive dell'opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa appaltatrice COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in Nucleo Industriale Bazzano Via dell'Industria snc – 67100 L'AQUILA (AQ) resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e di Capitolato;
 - l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
 - l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere, prima dell'ingresso in cantiere del

subappaltatore, il P.O.S. dell'Amministrazione subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D.Lgs. 50/2016;

- non è ammesso il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione comunale;
 - il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta appaltatrice COSTRUZIONI IANNINI S.r.l., con sede in Nucleo Industriale Bazzano Via dell'Industria snc – 67100 L'AQUILA (AQ), alla ditta subappaltatrice INSTALL PONTEGGI DI MANCONE PAOLO, al Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Arch. Massimo Mariani per gli adempimenti di competenza;
7. che la presente determinazione sia pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

Norcia, 03/10/2019

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 07-10-2019 al 22-10-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti